


Sabato  
16 Gennaio 2016


IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com  
@24NormeTributi



MODELLI  
**Via libera a 730, certificazione e Iva**

Servizi ▶ pagina 21



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Consiglio dei ministri. Via libera del Governo ai due decreti legislativi che tagliano 41 reati: stralciate le disposizioni sull'immigrazione clandestina

## Depenalizzato l'«ostacolo» ai revisori

Stop al penale per i manager che frenano i controlli e per le violazioni sulle comunicazioni antiriciclaggio

Giovanni Negri

Alla fine, a ridosso della scadenza della delega, arriva al traguardo il pacchetto depenalizzazione. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato definitivamente i due decreti legislativi che permetteranno il taglio di alcune decine di reati (Il Sole 24 Ore ne ha censiti 41, riportati nella tabella pubblicata sotto). Superato lo scoglio del reato di clandestinità, che, almeno per ora, rimane nel perimetro penale, la riunione di ieri non ha prodotto sorprese. Resta così confermata la depenalizzazione sia del mancato rispetto delle prescrizioni collegate all'autorizzazione alla coltivazione di cannabis per finalità terapeutiche sia la guida senza patente sia l'omesso versamento di ritenute nel limite dei 10.000 euro. Oltre che per la clandestinità alla fine la delega non è stata esercitata anche per

la condotta di disturbo con rumori della quiete. Sul versante dell'antiriciclaggio non sono perseguibili penalmente gli inadempimenti relativi all'omessa identificazione e all'omessa registrazione, con la conseguenza, però, di sostituire a una misura pecuniaria penale (la multa fino a 13.000 euro) una sanzione amministrativa che può toccare nei casi più gravi i 30.000 euro.

Effetto che, in realtà, riguarda anche altre condotte ed è coerente con la volontà dell'intera operazione che è dichiaratamente quella di attribuire maggiore forza deterrente a una cer-

### LANOVITÀ

Sanzioni pecuniarie più pesanti (senza penale) per le donne che ricorrono all'aborto clandestino

ta misura amministrativa rispetto a un'incerta, soprattutto per il rischio prescrizione, sanzione penale. Certo, in alcuni, casi la frattura tra vecchio e nuovo è assai profonda. Prendiamo, per esempio, il caso dell'aborto clandestino o comunque del mancato rispetto delle disposizioni della legge 194/78: a carico della donna sinora era prevista una multa sì, ma puramente simbolica, 51 euro; con la depenalizzazione la condotta è invece colpita con una sanzione che può arrivare a 10.000 euro. Opposto invece l'impatto depenalizzante per il manager che ostacola i revisori: sinora era prevista un'ammonda fino a 75.000 euro, mentre dopo la depenalizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa può essere anche solo di 10.000 (50.000 nel massimo).

In termini generali, si applica una sanzione amministrativa

pecuniaria ad alcuni reati previsti dal Codice e a tutti i reati che sono contenuti in leggi speciali e puniti con la sola misura della multa o dell'ammonda: da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammonda non superiore nel massimo a 5.000; da 5.000 euro a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammonda superiore nel massimo a 10.000; da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammonda superiore nel massimo a 20.000.

Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammonda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scom-

### GUIDA SENZA PATENTE La sanzione aumenta a 30mila euro

Il Consiglio dei ministri depenalizza la guida senza patente ma la "punisce" con una sanzione che arriva fino a 30 mila euro. Obiettivo del provvedimento, adottato nel Cdm di ieri, come riferisce il ministero delle Infrastrutture in una nota che anticipa le modalità di applicazione delle nuove regole, è rafforzare il carattere dissuasivo della sanzione che lievita rispetto al tetto iniziale di 9 mila euro. Per i recidivi che si mettono al volante senza aver mai conseguito il titolo di guida, resta la denuncia penale. Fino a oggi

chi guida senza patente è punito con un'ammonda da 2.257 a un massimo di 9.032 euro. In caso di recidiva nel biennio scatta l'arresto fino a un anno. Da quando la norma, voluta dal Governo, sarà operativa chi verrà messo in mora per la prima volta dovrà pagare immediatamente una sanzione da 5 mila a 30 mila euro. Per i recidivi entro i 24 mesi rimane l'arresto fino a un anno. I trasgressori hanno 60 giorni di tempo per pagare; trascorso il termine l'organo accertatore può attivare la procedura esecutiva.

La norma non si occupa di chi la patente l'ha presa ma non l'ha com se al momento del controllo. Ipotesi che rientra già nel raggio d'azione delle sanzioni amministrative.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

messe, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Con un secondo decreto si prevede di sostituire la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa. Quest'ultima potrà così ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno. Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'Erario.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è proprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo la sanzione va da 100 a 8.000 euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

### L'ANALISI

Giovanni Negri

## Una mossa coraggiosa ma va evitata l'impunità

Alla fine, tra mille e prevedibili tormenti, la depenalizzazione è arrivata al traguardo. Difficile misurare l'impatto. Almeno in termini di procedimenti che non saranno più sottoposti al giudice penale. Il ministero della Giustizia non si è sbilanciato, malgrado il Parlamento lo avesse sollecitato, a fornire neppure una lista dei reati oggetto dell'intervento. Il Sole 24 Ore ne ha censito una quarantina per un taglio di procedimenti che potrebbe aggirarsi sui 30.000 all'anno, ma si tratta di stime da prendere con beneficio di inventario. Di certo si tratta di un "pacchetto" invocato da tempo da un po' tutti gli operatori, dai magistrati agli avvocati. Nel quale, le esigenze di gravare le Procure da carichi di lavoro di difficile gestione si saldano all'opportunità di svecchiare il nostro sistema di diritto penale, cancellando reati che ormai sollevano poco o nullo allarme sociale.

È inoltre in larga parte condivisibile uno degli aspetti più positivi di questa depenalizzazione: il fatto che la sanzione pecuniaria ammonta a 10.000 euro. Certo, in alcuni casi, le conseguenze della depenalizzazione approvata ieri sono abbastanza paradossali. A parità di uscita dal perimetro della rilevanza penale, la donna che abortisce clandestinamente viene colpita sul piano economico in maniera assai più severa della (simbolica) misura attuale, mentre il manager che ostacola l'attività di revisione sarà premiato dal passaggio.

La conclusione raggiunta sul reato di clandestinità lascia poi ancora l'amaro in bocca e costituisce senza dubbio un'occasione mancata. A fronte di una pressoché unanime convinzione (tanto per dire sono espressi in questo senso sia il procuratore antimafia sia il capo della polizia), corroborata oltretutto in sede europea, sull'inutilità della conservazione del presidio penale, la politica ha dato un pessimo segnale, dimostrandosi sin troppo sensibile alle sirene della demagogia. Una rinuncia a un approccio di razionalità, con l'aggravante di ministri di primo piano che hanno teorizzato la prevalenza della percezione della realtà (da parte dell'opinione pubblica) rispetto alla realtà effettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Che cosa e come cambia

I principali reati previsti dai due decreti legislativi approvati ieri del Consiglio dei ministri con il pacchetto depenalizzazione

Fattispecie	Vecchia sanzione	Nuova sanzione
<b>CODICE PENALE</b>		
<b>FEDE PUBBLICA</b>		
Falsità in scrittura privata (Art. 485)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione civile da 200 a 12.000 €.....
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto privato (Art. 488)	Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private	Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)	Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo	Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Soppressione, distrutt. e occultam. di scritture private vere (Art. 490)	Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485	Sanzione civile da 200 a 12.000 €
<b>MORALITÀ E BUON COSTUME</b>		
Atti osceni (Art. 527, co. 1)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>PERSONA</b>		
Ingiuria (Articolo 594)	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € - Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato)	Sanzione civile da 100 a 8.000 € - Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
<b>PATRIMONIO</b>		
Sottrazione di cose comuni (Art. 627)	Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1)	Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)	Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
<b>CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA</b>		
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € - Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)	Sanzione amm. va da 5.000 a 15.000 € - Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare (Art. 661)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3)	Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € - Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità)	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € - Sanzione amm. va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)	Ammonda da 258 a 2.582 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>LEGGI SPECIALI</b>		
<b>STUPEFACENTI</b>		
Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)	Ammonda da 516 a 5.164 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>PREVIDENZA</b>		
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983)	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 €	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l'importo omesso è superiore a 10.000 € annui) - Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l'importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
<b>CIRCOLAZIONE STRADALE</b>		
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)	Ammonda da 2.257 a 9.032 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>RICICLAGGIO</b>		
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €

Fattispecie	Vecchia sanzione	Nuova sanzione
<b>SOCIETARIO</b>		
Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del Dlgs 39/2010)	Ammonda fino a 75.000 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>FALLIMENTO</b>		
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiati da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)	Ammonda fino a 258 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>ASSEGNO BANCARIO</b>		
Emissione di assegno da parte dell'Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)	Pena pecuniaria da 5 a 51 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA</b>		
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)	Multa fino a 51 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>PUBBLICA SICUREZZA</b>		
Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)	Ammonda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>DIRITTO D'AUTORE</b>		
Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater della legge 633/1941)	Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>GUERRA</b>		
Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)	Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 € - Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € - Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 €
<b>MACCHINE UTENSILI</b>		
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)	Ammonda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
<b>COMMERCIO</b>		
Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (Art. 16 del Dl 745/1970)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>CONTRABBANDO - VIOLAZIONI DOGANALI</b>		
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell'espansione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)	Multa fino a 258 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €